



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

Prot. 0012965

del 29/10/2018 ore 11:32:13

Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO/ac

Roma, 29 OTT. 2018

**Spett. le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili di  
Perugia  
Via Pontani, 3/b  
06128 Perugia**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 163/2018\_esonero ex articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d)*

Facendo seguito alla Vs. richiesta del 18 ottobre 2018, con la quale si chiede se il Consiglio dell'Ordine, nel decidere in merito alle istanze di esenzione dalla formazione professionale continua per "malattia" dell'iscritto o di suoi parenti ed affini (articolo 8, comma 1, lettere b) e c)), in assenza dell'interruzione "per almeno sei mesi" dell'attività professionale, possa esonerare l'iscritto per "altri casi di documentato impedimento derivante da causa di forza maggiore" ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), si osserva quanto segue.

Il Consiglio dell'Ordine decide sull'istanza ricevuta e, nel caso di specie, se la malattia non determina l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi, delibera di non concedere l'esonero.

Si ritiene, comunque, che qualora nel corso della valutazione della documentazione acquisita il Consiglio rilevi che possa ricorrere un impedimento derivante da causa di forza maggiore allo svolgimento della formazione professionale continua, può invitare il professionista a presentare apposita istanza di esonero ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d).

Con i migliori saluti.

Francesca Maione